

PROFILI FISCALI DEL RECESSO DALLA SOCIETÀ E DELL'ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI

Approvato dalla Commissione studi tributari il 23 settembre 2011

Sommario: Capitolo 1° - CARATTERI GENERALI; Premessa; 1.1 Recesso nella normativa fiscale; 1.1.1 Nelle indirette; 1.1.2 Nelle dirette; Capitolo 2° RECESSO - ACQUISTO DELLA QUOTA; 2.1 Differenza tra cessione di quota ordinaria e liquidazione della quota da recesso; 2.2 Cessione operata da persona fisica non imprenditore; 2.2.1 Determinazione del reddito; 2.2.2 Rivalutazione della quota solo nel recesso con acquisto delle quote; 2.2.3 Tassazione del reddito; a)- Cessione di partecipazioni non qualificate; b) - Cessione di partecipazioni qualificate; 2.2.4 Plusvalenze totalmente esenti; 2.3 cessione operata da soggetto Ires (società di capitali) ; 2.3.1 Determinazione del reddito; 2.3.2 Tassazione del reddito; 2.3.3 PEX - i requisiti; 2.4 Cessione operata da imprenditore individuale o società di persone; Capitolo 3° - RECESSO - RIMBORSO DELLA QUOTA; 3.1 Determinazione del reddito da recesso; 3.1.1 Differenza da recesso;; 3.2 Trattamento tributario del reddito da recesso - criteri di differenziazione: Soggetto - Società – Ammontare; 3.3 Tassazione del reddito in capo al soggetto persona fisica non imprenditore; 3.3.1 Recesso da società di persone; 3.3.2 Recesso da società di capitali; 3.4 Tassazione del reddito in capo al soggetto Ires (società di capitali); 3.5 Tassazione del reddito in capo al soggetto persona fisica imprenditore individuale o società di persone; 3.6 Ricaduta fiscale per la società da cui si recede; CAPITOLO 4° ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI - RECESSO; 4.1 Generalità; 4.2 Disciplina fiscale della assegnazione; 4.2.1 Nelle imposte indirette; 4.2.2 Nelle imposte dirette; 4.2.2.1 In capo al socio recedente; 4.2.2.2 In capo alla società soggetto Ires da cui si recede; 4.3 Deducibilità della differenza da recesso in caso di liquidazione della quota in natura; CAPITOLO 5° ASSEGNAZIONE DI AZIENDA AI SOCI - RECESSO; 5.1 Generalità; 5.2 Assegnazione di azienda al socio; 5.3 Le imposte ipocatastali – in caso di presenza di beni immobili aziendali; 5.4 Trasformazione eterogenea.

Capitolo 1 - CARATTERI GENERALI

Premessa ⁽¹⁾

Lo studio ha per oggetto l'approfondimento dei profili fiscali connessi al recesso da società ⁽²⁾ ⁽³⁾. La scelta del socio di esercitare il recesso e pertanto di uscire dalla compagine sociale presenta una importante ricaduta in termini fiscali sia riguardo alle imposte indirette ⁽⁴⁾ che, soprattutto, per le imposte dirette. La disciplina fiscale è caratterizzata da diverse variabili; in ordine al tipo di recesso ⁽⁵⁾, e in base alla modalità scelta per liquidare la partecipazione al socio receduto. ⁽⁶⁾

La determinazione del reddito da assoggettare a imposizione e la relativa tassazione variano poi a seconda del tipo di società ⁽⁷⁾ da cui si recede o del soggetto ⁽⁸⁾ che recede.

Va rimarcato che le variabili hanno una maggiore rilevanza nelle imposte dirette ⁽⁹⁾ al punto tale che la loro combinazione può incidere sul tipo di reddito imponibile ⁽¹⁰⁾ e sulla misura della imposizione ⁽¹¹⁾.

Nello specifico si cercherà di analizzare quale sia il carico fiscale in capo al socio che recede ma anche la ricaduta in termini fiscali per la società da cui si receda.

Il tutto con riferimento sia alla liquidazione della quota con danaro che mediante assegnazione di beni sociali facendone emergere le differenze.

1.1 Recesso nella normativa fiscale

In termini generali la fattispecie “recesso” può essere scissa in due momenti rilevanti anche dal punto di vista fiscale: il primo coincidente con la dichiarazione di recesso e il secondo corrispondente alla liquidazione della quota al socio recedente (che nel recesso mediante cessione di quota coincide con l’incasso del corrispettivo in capo al socio cedente/recedente).

La semplice dichiarazione di recesso può avere una rilevanza fiscale limitata e solo in materia di imposte indirette ⁽¹²⁾ non realizzandosi alcuna produzione di ricchezza tassabile ai fini delle imposte dirette. ⁽¹³⁾

La fase autonoma e successiva del rimborso della partecipazione invece presenta delle particolarità aventi maggiore incidenza dal punto di vista fiscale. Le modalità di rimborso della quota al socio receduto hanno infatti una diversa disciplina fiscale a seconda che si realizzino o meno mediante l’acquisto della quota da parte degli altri soci o di un terzo.

L’art 2473 c.c. ⁽¹⁴⁾ disciplina il recesso nelle s.r.l. prevedendo tre possibili alternative di rimborso della partecipazione tra le quali va detto per inciso esiste una forma di subordinazione inderogabile.

La prima si realizza mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci in misura proporzionale alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci stessi.

La seconda invece, si concretizza nel rimborso della partecipazione con utilizzo di riserve disponibili, solo dopo aver verificato l’impossibilità dell’acquisto degli altri soci o di un terzo.

La terza si distingue dalla seconda perché il rimborso della partecipazione avviene mediante la corrispondente riduzione del capitale sociale e ciò quindi solo in subordine alle prime due ipotesi.

Nella trattazione che segue si farà riferimento inizialmente solo al rimborso della quota in danaro per poi trattare nella parte finale il rimborso della partecipazione mediante attribuzione di beni in natura. Inoltre, solo per praticità espositiva, si farà riferimento nel prosieguo al recesso “tipico”, con riferimento al recesso che si attua tramite il rimborso e l’annullamento della partecipazione del socio receduto e al recesso “atipico” nel caso in cui il recesso si attua mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione.

1.1.1 Nelle indirette

Nell'ambito delle imposte indirette il recesso tipico e il recesso atipico ricevono nella sostanza lo stesso trattamento: entrambi sono soggetti a imposta di registro in misura fissa.

La dichiarazione di recesso, in particolare, assumerà rilievo solo se effettuata mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico e non sarà quindi assoggettabile a imposizione se effettuata in altre forme (lettera, raccomandata a/r) ⁽¹⁵⁾.

Con riferimento invece alla fase della liquidazione della partecipazione distingueremo

- il recesso con rimborso delle somme in danaro quale atto proprio della società a norma dell’art 4 della tariffa parte prima del tur è soggetto ad imposta fissa (per il combinato disposto delle lettere d), n 2 e a) n 5 dello stesso articolo);

- il recesso con cessione delle partecipazioni a titolo oneroso sconta l’imposta fissa a norma dell’art 11 della tariffa parte del tur;

Solo nel recesso con liquidazione della quota in natura si potrà avere un trattamento diverso rispetto al recesso che si attua mediante cessione di quote sociali.

1.1.2 Nelle dirette

Nelle imposte dirette il trattamento fiscale del recesso tipico si differenzia molto rispetto a quello previsto per il recesso atipico. ⁽¹⁶⁾

CAPITOLO 2° - RECESSO - ACQUISTO DELLA QUOTA

La cessione della quota che trova la sua causa nel recesso comporta l’uscita del socio dalla società senza che sia annullata la sua partecipazione e senza la corrispondente riduzione del patrimonio netto.

2.1 Differenza tra cessione di quota ordinaria e liquidazione della quota da recesso

La cessione di quote che si attua in occasione del recesso costituisce solo una particolare fattispecie di cessione di quote. Le uniche differenze risiedono nella specifica causa (il recesso) e nella particolare contrattazione del prezzo di vendita pari al valore di liquidazione della quota spettante al receduto non derivante dalla contrattazione delle parti) e per tale ragione non risultano diverse dal punto di vista fiscale. Sotto il profilo impositivo l'analisi deve muovere dal soggetto cedente.

2.2 Cessione operata da persona fisica non imprenditore

Ipotizzando una cessione di quote posta in essere da un privato che non eserciti attività di impresa analizziamo prima come si determina il reddito e poi come si tassa il reddito stesso.

2.2.1 Determinazione del reddito

L'art 67 comma 1 lett c) e *c-bis*) qualifica come redditi diversi quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni.

La determinazione del reddito è invece trattata dall'art 68 comma 6 Tuir che considera come plusvalenza tassabile la differenza tra corrispettivo percepito (e/o il valore normale dei beni ricevuti) e costo o valore di acquisto della partecipazione ceduta aumentato di ogni onere inerente. ⁽¹⁷⁾ Inoltre va considerato che il costo o il valore di acquisto così determinato può essere sostituito dal maggior valore risultante dalla rivalutazione ⁽¹⁸⁾. In tal caso l'importo minimo su cui si determina il reddito è il valore di perizia.

2.2.2 Rivalutazione della quota solo nel recesso con acquisto delle quote

E' opportuno sottolineare che la rivalutazione può essere rilevante fiscalmente solo quando si produca un reddito diverso e quindi non anche quando si produca un altro tipo di reddito. ⁽¹⁹⁾ Non sarà pertanto possibile ricorrere alla rivalutazione nel caso di liquidazione della quota al socio receduto quando avvenga in forme diverse dalla cessione di quote. ⁽²⁰⁾

2.2.3 Tassazione del reddito

Dall'art 68 commi 3 e 5 Tuir e art 5 d.lgs. 461/1997 (e successive modifiche) si desume che la tassazione del reddito avviene secondo il principio di cassa: se quindi il corrispettivo viene incassato in più periodi di imposta la plusvalenza va ripartita in proporzione.

La tassazione varia poi in relazione all'ammontare della partecipazione ceduta. La distinzione verterà tra partecipazioni qualificate o non. ⁽²¹⁾

a) Cessione di partecipazioni non qualificate

Nel caso di cessione di partecipazioni non qualificate se le plusvalenze e gli altri redditi di cui all'art 68 Tuir sono superiori alle relative minusvalenze e perdite ex art 67 Tuir il differenziale positivo viene sottoposto interamente ad imposta sostitutiva del 12.50 % del suo ammontare. ⁽²²⁾

Se invece le minusvalenze e le perdite sono superiori alle plusvalenze e agli altri redditi ex art 67 Tuir l'eccedenza può essere portata interamente in deduzione. ⁽²³⁾

b) Cessione di partecipazioni qualificate

Nel caso invece di partecipazioni qualificate se le plusvalenze sono superiori alle minusvalenze il differenziale positivo viene sottoposto a imposizione del percettore nella misura del 49,72% del suo ammontare. A norma dell'art 68 comma 3 del Tuir e del D.M. 2.4.2008 se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze sono portate in deduzione delle relative plusvalenze nella misura del 49,72%.

2.2.4 Plusvalenze totalmente esenti.

Nel caso di reinvestimento del ricavato in società costituite da non più di tre anni la plusvalenza risulterà totalmente esente dalla imposizione. (art 68 Tuir comma 6-bis)

2.3 Cessione operata da soggetto Ires (società di capitali)

La tassazione del reddito in caso di cessione di quote effettuata da un soggetto Ires è trattata in maniera diversa rispetto alla cessione effettuata da un privato. Analizziamo prima come si determina il reddito e poi come si tassa.

2.3.1 Determinazione del reddito

Il reddito derivante dalla cessione di partecipazioni non viene tassato autonomamente ma concorre alla determinazione del reddito complessivo della società a norma dell'art 81 Tuir.

La qualificazione del reddito dipende da come la società cedente *rectius* recedente aveva iscritto la partecipazione in bilancio.

Le partecipazioni infatti possono essere inserite nell'attivo circolante (art 85 Tuir) e la loro cessione genererà ricavi ⁽²⁴⁾, oppure possono essere inserite tra le immobilizzazioni finanziarie e la loro cessione genererà plusvalenze (art 86 Tuir) .

2.3.2 Tassazione del reddito

Non essendovi una deroga espressa la tassazione del reddito da cessione di partecipazioni sociali quale componente del reddito di impresa avviene applicando il *principio di competenza* e quindi il momento impositivo nasce alla data in cui avviene la cessione prescindendo dalla percezione del corrispettivo.

2.3.3 PEX - i requisiti⁽²⁵⁾

La disciplina che ne deriva, nel caso di partecipazione iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, distingue a seconda se ricorrono o meno i requisiti pex. La cessione di partecipazioni in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione parziale (art 87 Tuir) dell'imposizione concorre alla determinazione del reddito complessivo nella misura del 5% dell'ammontare. La cessione di partecipazioni non in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione parziale dell'imposizione concorre alla determinazione del reddito complessivo per l'intero ammontare.

2.4 Cessione operata da imprenditore individuale o società di persone

Quanto affermato per i soggetti Ires (società di capitali) è estensibile anche all'imprenditore individuale o alla società di persone a norma dell'art 56 Tuir.⁽²⁶⁾ La differenza riguarda solo la misura dell'imposizione. In caso di ricorrenza dei requisiti per l'esenzione parziale le plusvalenze concorrono alla determinazione del reddito di impresa del cedente nella misura del 49,72% oppure per intero nel caso in cui non ricorrano le condizioni per la esenzione parziale.

CAPITOLO 3° - RECESSO – RIMBORSO DELLA QUOTA

L'analisi fiscale del recesso che si realizza con il rimborso della quota deve essere effettuata mediante l'approfondimento separato da un lato della posizione del socio recedente, e in che modo risulti imponibile il reddito che consegue a seguito della liquidazione, e dall'altro della società da cui si recede.

Muoviamo dunque dalla posizione del socio recedente.

3.1 Determinazione del reddito da recesso

Va posta in evidenza una prima osservazione relativa alla differenza tra la "determinazione" e la "tassazione" del reddito da recesso.

Mentre infatti la determinazione del reddito da recesso (art 47 comma 7 Tuir) presenta caratteri comuni a tutti i soggetti recedenti ⁽²⁷⁾, la tassazione del medesimo reddito, invece, è diversa, da soggetto a soggetto, in base a profili sia soggettivi che oggettivi.

Analizziamo prima la determinazione del reddito da recesso.

Dal punto di vista civilistico la determinazione dell'ammontare da liquidare al socio recedente comporta l'attualizzazione del valore della quota diversa da società a società. ⁽²⁸⁾

Sul piano fiscale invece la determinazione del reddito da recesso obbedisce allo stesso principio di carattere generale a prescindere dal soggetto interessato ed è disciplinata per tutti i casi di recesso tipico dall'art 47-7 comma Tuir ⁽²⁹⁾. Tale norma, riferita alle sole persone fisiche non imprenditori, risulta applicabile anche alle società di persone e alle società di capitali per effetto dei rinvii a essa operati rispettivamente dagli artt. 59 e 89 del Tuir stesso.

A prescindere quindi dal tipo di società da cui si receda, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso costituisce utile da tassare in capo al socio solo per la parte eccedente il prezzo pagato ⁽³⁰⁾ per l'acquisto o per la sottoscrizione delle quote annullate. ⁽³¹⁾

In capo al socio recedente viene tassata cioè solo la differenza da recesso. ⁽³²⁾

3.1.1 Differenza da recesso

Occorre approfondire allora il concetto di differenza da recesso. ⁽³³⁾

L'ammontare corrisposto al socio in occasione del recesso è formato da due componenti.

La prima risulta costituita dal rimborso della quota di capitale sociale versata dal socio e dalla distribuzione di riserve di utili e di capitale esistente; argomentando anche dall'art 47 Tuir 7 comma non costituisce utile e quindi non genera materia imponibile per il socio che recede. ⁽³⁴⁾

L'art 47 comma 5 esprime un principio di carattere generale ⁽³⁵⁾: la restituzione al socio da parte della società di quanto lo stesso aveva conferito non costituisce materia imponibile. ⁽³⁶⁾

La seconda componente corrispondente al riconoscimento dell'eventuale maggior valore economico del complesso aziendale rispetto ai valori contabili del patrimonio costituisce la cosiddetta "differenza da recesso". Di fatto risultano tassabili i plusvalori latenti, l'avviamento e gli utili in corso di formazione.

Questa seconda componente, la cosiddetta differenza da recesso, costituisce per il socio recedente un incremento patrimoniale e quindi un reddito da tassare. ⁽³⁷⁾

3.2 Trattamento tributario del reddito da recesso - criteri di differenziazione: Soggetto - Società – Ammontare

A differenza della determinazione ⁽³⁸⁾ il trattamento tributario del reddito da recesso varia in relazione alla natura del soggetto che recede ⁽³⁹⁾ e alla società da cui si recede ⁽⁴⁰⁾. Varia inoltre a seconda che la partecipazione sia qualificata oppure non qualificata. ⁽⁴¹⁾

3.3 Tassazione del reddito in capo al soggetto persona fisica non imprenditore

Analizziamo il caso più frequente relativo alla tassazione in capo alla persona fisica non imprenditore.

Mentre con riferimento al recesso atipico non si registrano in capo alla persona fisica non imprenditore, che recede (cede), differenze tra società di persone e società di capitali ⁽⁴²⁾ con riferimento invece al recesso tipico la posizione fiscale è completamente diversa a seconda del tipo di società da cui si recede.

Sia a livello normativo che a livello di prassi dell'agenzia delle entrate occorre rilevare infatti una completa divaricazione del trattamento fiscale del recesso della persona fisica non imprenditore che receda da una società di persone e da una società di capitali.

Infatti nelle società di persone le somme corrisposte sono tassate quali redditi di impresa in capo al percettore e come vedremo sono deducibili dalla società;

nelle società di capitali invece le somme corrisposte sono tassate quali redditi di capitale in capo al socio percettore e sono indeducibili dalla società. ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾

3.3.1 Recesso da società di persone

Le somme corrisposte al socio receduto da una società di persone, o meglio, le sole somme corrispondenti alla differenza da recesso, costituiscono un reddito di partecipazione (art 20-bis Tuir rubricato redditi dei soci delle società di persone in caso di recesso) e sono tassate come un reddito di impresa. L'ammontare dovuto a titolo di imposta sarà pagato secondo il principio di competenza e quindi il reddito verrà tassato integralmente nell'esercizio in corso alla data del recesso a prescindere dal momento della percezione. ⁽⁴⁵⁾

Secondo l'Agenzia delle Entrate ⁽⁴⁶⁾ l'utile che consegue il socio che recede benché non imprenditore (determinato a norma dell'art 47 Tuir) si configura come un reddito da partecipazione (art 20-bis Tuir). Si precisa ⁽⁴⁷⁾ che i redditi di partecipazione non costituiscono una autonoma categoria reddituale ma assumono la natura della categoria reddituale da cui traggono

origine: derivando da una partecipazione in una società di persone assumono natura di reddito di impresa tassato integralmente in capo al recedente secondo il principio di competenza, a prescindere quindi dalla sua effettiva percezione. Anche se il corrispettivo venisse incassato ratealmente in più anni dovrà essere dichiarato integralmente nell'unico esercizio in cui sia stato esercitato il recesso.⁽⁴⁸⁾ Va precisato che se sono passati più di cinque anni dalla costituzione della società da cui si recede è ammessa la tassazione separata ex art 17 Tuir

3.3.2. Recesso da società di capitali

Il reddito da recesso da società di capitali costituisce per la persona fisica non imprenditore un reddito di capitale⁽⁴⁹⁾, è cioè equiparato a un "dividendo" e subisce l'imposizione per l'intera somma ricevuta al momento della sua percezione (principio di cassa).⁽⁵⁰⁾

In maniera simmetrica con quanto disciplinato in materia di cessione di quote sociali la misura della imposizione varia a seconda dell' ammontare della partecipazione.⁽⁵¹⁾

Se oggetto di rimborso è una partecipazione qualificata il reddito "positivo" che ne deriva è parzialmente imponibile e concorre alla determinazione del reddito complessivo del soggetto nella misura del 49,72%.

Se invece viene rimborsata una partecipazione non qualificata il reddito è interamente tassato a titolo definitivo di imposta con l'aliquota del 12.50% la cui corresponsione avviene direttamente all'atto della erogazione al socio receduto tramite "ritenuta alla fonte"⁽⁵²⁾.

3.4 Tassazione del reddito in capo al soggetto Ires (società di capitali)

La vicenda è diversa se a recedere è una società di capitali, in quanto in tal caso in capo alla stessa si realizzerà un reddito di impresa.

Per effetto del principio di attrazione di cui all'art 81 Tuir il reddito da recesso, ovvero l'utile per la parte che eccede il prezzo pagato per la quota concorre alla determinazione del reddito di impresa del soggetto receduto a prescindere da quale sia il tipo di società da cui si receda.

Il correttivo Ires (d.lgs. 247 del 2005) ha introdotto il principio volto a regolare la plusvalenza da recesso.

La premessa⁽⁵³⁾ risiede nel fatto che il recedere da una società non può porsi in maniera fiscalmente diversa rispetto al sistema di distribuzione di dividendi o di cessione di quote, il tutto con chiare finalità antielusive.

Il quadro normativo ci offre un risultato con riferimento alla tassazione del reddito da recesso che è stato sintetizzato dal fisco ⁽⁵⁴⁾: la tassazione dipende da dove “sono state attinte le somme da assegnare al soggetto Ires recedente”. L'imposizione in definitiva dipende dalla fonte di provenienza delle somme erogate al soggetto società di capitali recedente, ovvero a seconda di dove la società da cui si receda prelevi la provvista per rimborsare la quota da liquidare ⁽⁵⁵⁾.

- Se per liquidare il soggetto Ires recedente si utilizza una parte degli utili già accantonati (riserve di utili) la tassazione sarà la stessa della distribuzione degli utili.

Si realizza cioè una forma di distribuzione di dividendi con parziale esclusione dalla base imponibile. La distribuzione di riserve di utili è infatti equiparabile alla distribuzione di utili (art 89 comma 2 Tuir).

Le somme attribuite a tale titolo si qualificano come dividendi, e partecipano alla determinazione del reddito di impresa nella misura del 5% del loro ammontare (arg ex art 89 del Tuir) ⁽⁵⁶⁾.

- Se invece si utilizza una parte di capitale o di riserve di capitale la tassazione sarà come quella di una cessione di quote. ⁽⁵⁷⁾ E' come se si avesse una distribuzione di riserve di capitale ⁽⁵⁸⁾.

Dunque argomentando dall'art 86 Tuir comma 5-*bis* la differenza positiva tra le somme ricevute a titolo di ripartizione delle riserve di capitale e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione è assoggettata al regime proprio della plusvalenza.

Si realizza una plusvalenza che concorre alla determinazione del reddito di impresa della società di capitali receduta per intero oppure limitatamente al 5% nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'applicazione della pex ⁽⁵⁹⁾.

Potrà comunque verificarsi l'ipotesi nella quale il rimborso della quota al soggetto passivo Ires sia effettuato attingendo da entrambe le fonti. In tal caso si dovrà fiscalmente distinguere la quota parte riferibile agli utili da partecipazione ⁽⁶⁰⁾ dalla differenza tra eventuale maggiore somma ricevuta rispetto al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione; a tali fini quindi va effettuata una ricostruzione complessiva delle somme o del valore normale dei beni ricevuti.

3.5 Tassazione del reddito in capo al soggetto persona fisica imprenditore individuale o società di persone

Quanto affermato per i soggetti Ires ⁽⁶¹⁾ è estensibile anche alle società di persone a norma dell'art 59 Tuir e del rinvio operato dagli artt. 56 e 58 del Tuir. Il fisco ⁽⁶²⁾ sul punto è chiaro: si applica il regime proprio dei soggetti Ires.

Ai soggetti Irpef si applica un regime analogo, qualora detengano redditi d'impresa (arg ex art 58 – 2 comma) .⁽⁶³⁾ Si realizzerà quindi anche per tali soggetti un utile o una plusvalenza a seconda della fonte della riserva utilizzata per la liquidazione della partecipazione. Vale quindi la stessa suddivisione del reddito da recesso nelle componenti riferibili alla distribuzione di riserve di utili (costituisce dividendo) e di capitale (plusvalenza).⁽⁶⁴⁾

3.6 Ricaduta fiscale per la società da cui si recede

L'argomento va trattato in maniera distinta tra società di persone e società di capitali.

Con riferimento alle prime il Fisco ⁽⁶⁵⁾ ha di recente precisato che la differenza da recesso genera un componente negativo rilevante ai fini della determinazione del reddito della società.⁽⁶⁶⁾

Il socio è tassato per la differenza: la società può dedurre lo stesso importo come costo. Lo scopo è quello di evitare una doppia tassazione (art 163 Tuir) sia in capo al socio che recede che in capo ai soci superstiti. Visto che è già tassato il socio per la differenza da recesso, la società di persone può dedurre lo stesso importo (la differenza da recesso) come costo, e i soci superstiti godendo del vantaggio della deduzione dal reddito della società non subiranno a loro volta la tassazione.

Va opportunamente osservato che se il rimborso fosse pari al debito verso il socio, la vicenda avrebbe effetto solo patrimoniale e non sussisterebbe un problema di deduzione. Se invece venisse maturata una differenza da recesso, siccome il socio consegue anche una sorta di anticipazione degli utili maturandi, simmetricamente l'agenzia ammette la società a dedurre il differenziale come se fosse un costo.^{(67) (68)}

Va sottolineato che a tale interpretazione è stata mossa una critica basata sulla considerazione che mentre il recesso è attuale così come la deduzione del costo, al contrario il vantaggio per i soci superstiti è futuro potrebbe non esserci mai.⁽⁶⁹⁾

Per le società di capitali invece l'orientamento del fisco ⁽⁷⁰⁾ è volto a non ritenere possibile la deduzione del differenziale da recesso come costo.

E' stata esclusa la possibile deduzione argomentando dal disposto di cui all'art 109 comma 9 lett a) Tuir che sanziona come non deducibile ogni tipo di remunerazione delle partecipazioni e nello specifico l'indeducibilità per la società erogante di ogni forma di remunerazione che comporta la partecipazione ai risultati economici della stessa società. E' stato inoltre trovato un ulteriore argomento a sostegno nell'art 2473 c.c. che si riferisce solo ad un rapporto interno società/socio,⁽⁷¹⁾ e difetterebbe quindi la necessaria inerenza alla attività di impresa.⁽⁷²⁾

CAPITOLO 4° - ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI - RECESSO

4.1 Generalità ⁽⁷³⁾

Fin qui abbiamo analizzato il recesso cui faccia seguito la liquidazione di una somma di danaro al socio recedente; è tuttavia prevista anche la possibile liquidazione della quota in natura mediante attribuzione di beni facenti parte del patrimonio sociale ⁽⁷⁴⁾.

Tale ultima modalità di liquidazione comporta sempre, al pari della liquidazione della quota in danaro, un'operazione correlata sulle riserve disponibili e sul capitale. ^{(75) (76)}

Con la fuoriuscita di un bene sociale si realizzerà infatti una riduzione del patrimonio netto della società cui si accompagnerà anche una riduzione delle passività perchè si estingue il debito della società con il socio recedente.

Questo concetto è proprio oltre che della assegnazione di beni che trova una spiegazione causale in occasione del recesso del socio anche di altre situazioni giuridiche che si concludono con l'assegnazione di beni ai soci. ⁽⁷⁷⁾

Non è questa la sede per analizzare le varie ipotesi di assegnazione di beni sociali e le problematiche inerenti e soprattutto le cautele da adottare in sede civilistica ⁽⁷⁸⁾ nel rispetto delle norme a tutela del capitale sociale, ma l'occasione ci consente di fare delle riflessioni sul piano fiscale.

4.2 Disciplina fiscale della assegnazione

Sul piano fiscale occorre analizzare i profili della assegnazione sia con riferimento alle imposte indirette che riguardo le imposte dirette. Soprattutto evidenziando le differenze tra liquidazione della quota in danaro e liquidazione della quota in natura.

4.2.1 Nelle imposte indirette

La liquidazione della quota in natura ovvero con assegnazione di beni ai soci subisce una differente imposizione a seconda della concorrenza di elementi soggettivi e oggettivi connotanti la fattispecie.

L'assegnazione dei beni ai soci può essere soggetta sia ad imposta iva che a imposta di registro. Normalmente ai sensi dell'art 2 comma 2 n 6 D.P.R. 633/2 costituisce operazione imponibile iva ⁽⁷⁹⁾: si tratta di un'ipotesi di "autoconsumo esterno" con emissione di una autofattura da parte della società. Il legislatore Iva in definitiva considera l'assegnazione di beni

come una cessione a titolo oneroso degli stessi. ⁽⁸⁰⁾ Argomentando poi dall'art 4 lett a) della citata tariffa parte prima del TUR e in forza del rinvio operato dalla lett d) n 2 del medesimo articolo quando l'assegnazione dei beni ai soci non è soggetta ad iva è soggetta a registro nella misura ordinaria (lo si argomenta anche dall'art 40 del TUR e dall'art 10 nn 8-*bis* e 8-*ter* del D.P.R. 633 del 1972).

Con riferimento ai beni immobili giova ricordare che di conseguenza saranno applicabili a seconda ovviamente della qualifica del socio recedente/assegnatario:

- il prezzo valore
- le agevolazioni prima casa
- l'agevolazione dell'1% (per le società di trading immobiliare) ⁽⁸¹⁾

4.2.2 Nelle imposte dirette

L'analisi va effettuata distinguendo l'imposizione in capo al socio recedente e in capo alla società da cui si recede.

4.2.2.1 In capo al socio recedente

Nelle imposte dirette l'imposizione in capo al socio recedente della assegnazione di beni in natura è la medesima di quella già analizzata con riferimento alla liquidazione della quota al socio receduto in danaro; l'art 47 - 7 comma parla indistintamente di "somme o di valore normale dei beni ricevuti". ⁽⁸²⁾

Va precisato però un aspetto:

L'attribuzione di uno o più beni in luogo di una somma di danaro è possibile solo laddove le parti (socio e società) riconoscano a detti beni un valore normale pari alla quota di liquidazione ⁽⁸³⁾.

Va evidenziato che la liquidazione è successiva alla dichiarazione di recesso e quindi non rilevano per il recesso le modalità con cui viene effettuata o meglio rilevano solo per il regime proprio dei beni assegnati.

Una cosa è il recesso e il diritto alla quota di liquidazione; un'altra cosa invece è la modalità con cui la liquidazione viene effettuata.

Sono due momenti distinti, separati e soprattutto autonomi dal punto di vista fiscale. ⁽⁸⁴⁾

4.2.2.2 In capo alla società soggetto Ires da cui si recede ⁽⁸⁵⁾

Con riferimento alla società da cui si recede va evidenziato che la disciplina fiscale è comune a tutte le altre ipotesi di assegnazione di beni ai soci.

Il legislatore del Tuir si è preoccupato ⁽⁸⁶⁾ di sottoporre a imposizione in base al metodo di valorizzazione del valore normale ⁽⁸⁷⁾ la fuoriuscita dei beni dall'ambito del regime di impresa quando ne escono a fronte di atti diversi da quelli a titolo oneroso. Quindi in caso di assegnazione di beni strumentali ai soci (a prescindere dalla causa) o di destinazione dei medesimi beni a finalità estranee all'esercizio di impresa ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza fiscale occorre prendere in considerazione la differenza tra valore normale e il costo non ammortizzato dei beni in forza di quanto disposto dall'art 86 comma 3 del Tuir.

Nello specifico allora occorre far riferimento alla "tipologia dei beni assegnati". ⁽⁸⁸⁾

La rilevanza fiscale dell'assegnazione emergerà nel caso in cui vengano assegnati beni merce ⁽⁸⁹⁾ generando ricavi che saranno pari al valore della contropartita patrimoniale conseguita o valore normale del bene assegnato ⁽⁹⁰⁾.

Qualora invece saranno assegnati beni strumentali ⁽⁹¹⁾ si genereranno plusvalenze che saranno pari alla differenza tra valore normale del bene estromesso e il valore fiscalmente riconosciuto del bene stesso ⁽⁹²⁾. Tale norma dispone infatti che le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito anche nell'ipotesi in cui i beni medesimi vengono assegnati al socio o destinati a finalità estranee all'impresa e il successivo comma 3 detta le relative regole. ⁽⁹³⁾ Ciò si verificherà anche se l'assegnazione venisse effettuata a valori contabili ovvero mediante una riduzione del capitale in misura pari al valore contabile dei beni che transitano al socio. ⁽⁹⁴⁾

4.3 Deducibilità della differenza da recesso in caso di liquidazione della quota in natura.

Si è già sottolineato che se la liquidazione della quota avviene in danaro, l'ammontare corrisposto nella sola misura che esprime il differenziale rispetto ai costi complessivamente sostenuti dal socio per disporre della quota: arg. ex art.20-*bis* e 47 comma 7 Tuir) risulterà deducibile se si recede da una società di persone mentre risulterà indeducibile rispetto ad una società di capitali. Questa è la posizione del Fisco.

Se la liquidazione della quota avvenga in natura, meglio ancora con l'assegnazione al socio di un bene immobile, il valore del bene attribuito al socio costituirà inoltre per la società da cui si recede (a prescindere che sia una società di persone o una società di capitali) o un ricavo o una plusvalenza a seconda che il bene assegnato sia un bene merce o un bene strumentale.

Potrebbero sorgere dei dubbi: la somma corrispondente al valore del bene in natura assegnato, oltre a costituire ricavo o plusvalenza, può costituire anche un costo deducibile per la società di persone e qualora fosse rivista la posizione attuale anche per le società di capitali?

In definitiva lo stesso ammontare può rilevare in una doppia accezione nel contempo positiva e negativa? da una parte (ricavo/plusvalenza) e dall'altra costo eventualmente deducibile?

La risposta è positiva; vediamo perché.

Il recesso e la liquidazione che ne consegue e l'assegnazione del bene in natura mantengono ognuno una propria autonomia anche fiscale.

Le variabili in gioco sono tante e tali che può aversi realizzo di differenziali negativi e/o positivi della stessa vicenda con diversi riflessi fiscali.

Il fatto che il rimborso avvenga mediante assegnazione di un bene, comporta necessariamente l'applicazione delle norme che considerano questa fattispecie come produttiva di ricavo o di plusvalenza: ma questo non dipende più dal recesso e dalla proporzione tra valore storico della quota e valore attuale della stessa, ma dal mezzo di pagamento usato, e si pone quindi in un rapporto di autonomia con il problema precedente.

E' bene precisare che la plusvalenza o la minusvalenza non viene dal confronto tra quota e immobile, ma dai valori dell'immobile, quello in bilancio (fiscale) e quello normale. ⁽⁹⁵⁾

L'assegnazione di beni può dunque generare una situazione a duplice rilievo a seconda se rilevi come assegnazione in se oppure se venga analizzata in funzione del recesso e della relativa liquidazione della quota.

E' evidente allora però che a prescindere dalla liquidazione della quota da recesso il problema deducibilità nel caso di liquidazione del bene in natura non riguarda più il differenziale rispetto al valore della quota, ma si pone in termini generali come in ogni altra ipotesi in cui si manifesta un ricavo o una plusvalenza.

CAPITOLO 5° - ASSEGNAZIONE DI AZIENDA AI SOCI - RECESSO

5.1 Generalità

La liquidazione della quota al socio che recede può essere effettuata anche mediante l'assegnazione dell'azienda sociale o di un ramo della stessa. La vicenda assumerà un duplice rilievo. In capo al socio recedente e in capo alla società da cui si recede.

La prima valutazione in capo al recedente cui venga assegnata l'azienda sociale o un ramo della stessa conducono l'interprete alle stesse conclusioni cui si è già giunti in via generale in relazione al soggetto che esercita il recesso.

In ordine invece alla imposizione in capo alla società da cui si recede la particolarità del bene (azienda) oggetto di assegnazione con cui viene liquidata la quota in capo al recedente induce a una ulteriore differente riflessione.

La vicenda nella sostanza presenta gli stessi profili della continuazione dell'attività imprenditoriale da parte dell'unico socio nella forma dell'impresa individuale.

Se ne differenzia solo perché sul piano civilistico il recesso presuppone una sopravvivenza della rimanente compagine sociale ma i profili fiscali che ne conseguono sono pressoché identici.

Invece un'ipotesi opposta e distinta è quella relativa al recesso di un socio e alla continuazione dell'attività imprenditoriale nella forma dell'impresa individuale da parte dell'altro unico socio rimasto.

La vicenda che ci occupa potrà riguardare sia il recesso nelle società di persone che nelle società di capitali.

I risvolti sul piano fiscale riguardano sia le imposte indirette che le imposte dirette.

5.2 Assegnazione di azienda al socio.

E' opportuno ricordare che la consistenza minima per aversi un'azienda è integrata quando sia trasferito *rectius* assegnato al socio recedente un complesso di beni potenzialmente idoneo all'esercizio dell'impresa. ⁽⁹⁶⁾

In materia di imposte indirette l'atto sarà assoggettato a imposta fissa di registro a norma dell'art 4 tariffa parte prima del Tur lett d) n 2 e lett a) n 3 del TUR.

Ciò anche in presenza di beni immobili.

Nelle imposte dirette invece, come sostenuto dal fisco ⁽⁹⁷⁾, l'assegnazione di azienda al socio che abbia esercitato il recesso non dà luogo a plusvalenza in capo alla società assegnante a condizione che

- a) il socio (recedente) continui l'attività sotto forma di impresa individuale
- b) mantenga inalterati i valori dei beni ai fini fiscali

In pratica vige lo stesso principio di neutralità fiscale proprio del conferimento di azienda regolato dall'art 176 del Tuir; si può parlare di un conferimento rovesciato. ⁽⁹⁸⁾

5.3 Le imposte ipocatastali – In caso di presenza di beni immobili aziendali

Nel caso di assegnazione di azienda con beni immobili la soluzione indicata dal fisco è quella della applicazione delle ipocatastali in misura proporzionale comportando l'assegnazione un caso di trasferimento di beni immobili aziendali ⁽⁹⁹⁾

E' stato tuttavia replicato ⁽¹⁰⁰⁾ che in realtà i beni aziendali non fuoriescono dall'impresa e quindi non si realizza quell'effetto traslativo che giustificherebbe la misura proporzionale delle imposte ipocatastali.

Muovendo inoltre dalla possibilità di assimilare sul piano tipologico l'assegnazione al conferimento si potrebbe trovare spazio per la conclusione dell'applicazione del medesimo art 10 del TUIC con applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa. ⁽¹⁰¹⁾

5.4 Trasformazione eterogenea

Va segnalato infine che la recente dottrina ⁽¹⁰²⁾ ha proposto una rivisitazione della problematica in chiave di trasformazione eterogenea. Ciò consentirebbe non solo l'applicazione delle imposte ipocatastali fisse riguardo ai beni immobili aziendali ma anche di offrire una maggiore stabilità sul piano della neutralità ⁽¹⁰³⁾. Non è questa tuttavia la sede per approfondire la questione.

Francesco Raponi

1) Lo studio riproduce gli interventi dell'autore nei convegni di studio organizzati nel corso del 2010 e del 2011 da Federnotai intitolati "Scelte dell'impresa: imposte dirette e ruolo del Notaio".

2) Il recesso è il diritto riconosciuto al socio dalla legge o dall'atto costitutivo di uscire dalla compagine sociale mediante una dichiarazione. Il recesso può trovare la sua fonte nella legge (recesso legale) o nell'atto costitutivo (recesso convenzionale). Ai fini del presente studio rileva soprattutto l'ulteriore distinzione tra: a) recesso effettivo (nel caso in cui un socio receda secondo il dettato normativo) b) recesso concordato (in caso di accordo tra i soci che si sostanzia in un recesso). Si tratta in tale ultimo caso di situazioni di fuoriuscita del socio che trovano la soluzione in un recesso che però sono concordate tra i soci perché non si vuole ricorrere ad una scissione (per le lungaggini e per i costi) oppure perché più semplicemente i soci superstiti non hanno disponibilità per acquistare le quote del recedente, mentre la società ha disponibilità di liquidità e/o di beni per liquidare uno o più soci. Attenzione però con riferimento al recesso concordato lo scenario fiscale è complicato dalla nuova tematica dell'abuso del diritto i cui riflessi applicativi andrebbero analizzati caso per caso. (Con specifico riferimento alle srl M.MALTONI "Il recesso e l'esclusione nella nuova società a responsabilità limitata" Notariato 3/2003 pag 307) Si veda inoltre F.ANNUNZIATA Commentario alla riforma delle società – società a responsabilità limitata diretto da Pg Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari pagg 451 e segg e la dottrina citata cui si rinvia.

La nuova connotazione del recesso a seguito della riforma societaria del 2003 è sottolineata tra gli altri da THOMAS TASSANI in "Autonomia statutaria delle società di capitali e imposizione sui redditi" Milano Giuffrè 2007 pagg 315 e segg ove è richiamata la dottrina che ha trattato l'argomento sia nel sistema previgente che nel sistema attuale e a cui si rinvia.

- 3) La soluzione delle problematiche ci potrà essere di aiuto quindi anche per inquadrare fiscalmente altri istituti riguardanti la fuoriuscita del socio quali - la riduzione reale del capitale con assegnazione di beni e la assegnazione di beni ai soci in conto liquidazione.
- 4) Specie se venga adottata la modalità di liquidazione della partecipazione con assegnazione di beni in natura.
- 5) Il recesso può coinvolgere direttamente la società; in tal caso si attua tramite il rimborso e l'annullamento della partecipazione del socio receduto. Altrimenti si attua mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione; la società pertanto non ne è coinvolta.
- 6) La partecipazione può essere rimborsata in "danaro" oppure in "natura" più avanti si cercherà di analizzarne le differenze.
- 7) Società di persone o società di capitali; in questa sede non è trattato il recesso da società cooperativa che richiederebbe un distinto e autonomo approfondimento.
- 8) Persona fisica non imprenditore o persona fisica che detenga la partecipazione nella propria sfera imprenditoriale, società di persone o società di capitali.
- 9) L'osservazione è di Paolo Puri "Profili fiscali del recesso del socio par 1" inedito.
- 10) Reddito di capitale, reddito diverso e reddito di impresa.
- 11) Esenzione totale o parziale; tassazione progressiva o proporzionale.
- 12) Sulla tassazione della dichiarazione di recesso a seconda delle modalità di come sia resa si veda infra.
- 13) Non si realizza per il momento alcun incremento patrimoniale (GASPARE FALSITTA- Manuale di diritto tributario pag 4- Cedam Padova 2008).
- 14) Alle stesse conclusioni anche se con qualche distinzione tipologica si può pervenire con riguardo alle altre società di capitali e alle società di persone. Nelle spa inoltre l'art 2437-*quater* disciplina l'ulteriore ipotesi dell'acquisto di azioni proprie da parte della società da cui si recede con l'utilizzo di riserve disponibili. (si veda al riguardo la risoluzione n 26 del 7.3.2011).
- 15) Lo si desume dal combinato disposto degli artt. 4 e 11 tariffa parte I e art 9 tabella allegate al D.P.R. 131/86 . Se si assumesse non avente contenuto patrimoniale la dichiarazione di recesso contenuta in una scrittura privata non autenticata sarebbe soggetta a registrazione solo in caso d'uso ex art 4 tariffa parte II Tur. Va sottolineato che l'art 4 tariffa parte I e l'art 9 tabella costituiscono i paletti della imposizione in materia di atti societari: se dunque un atto societario non è indicato nell'art 4 della tariffa parte I esso è esente da registrazione. BARBARA IANNIELLO-ANTONIO MONTESANO "Imposte di registro ipotecaria e catastale" Il Sole 24 ore 2008 pag 588.
- 16) La distinzione tra recesso tipico e recesso atipico non può tuttavia non tener conto che l'ipotesi più diffusa di recesso è quella che avviene mediante cessione di quote sociali. La definizione di atipicità va vista quindi con riferimento solo ai riflessi della liquidazione della quota.
- 17) Va tenuto presente che il costo fiscale della partecipazione ai fini del calcolo va aumentato dei redditi imputati al receduto o diminuito delle perdite imputate e degli utili distribuiti al socio fino a concorrenza dei redditi già imputati.
- 18) Si veda infra.
- 19) L'art 7 comma 2 lettera d) del decreto legge 70 del 2011 "decreto sviluppo" convertito nella legge 106 del 2011 prevede una nuova possibilità di rideterminazione del costo delle partecipazioni societarie detenute alla data del 1.7.2011 mediante perizia specifica e pagamento di un'imposta sostitutiva del 4% o del 2% a seconda dell'ammontare della partecipazione ceduta (qualificata o non) . L'art 2 del D.L 138 /2011 (convertito nella legge 649/2011 "decreto anticrisi" comma 29 prevede invece la possibilità di sostituire al costo storico della partecipazione il valore che essa presenta al 31.12.2011 previo versamento di una imposta sostitutiva del 12.50% . Sarà possibile stabilire caso per caso, e anche in base alla data di acquisizione della quota, la convenienza della rivalutazione prevista dal decreto "sviluppo" piuttosto che la rivalutazione prevista dal decreto "anticrisi".
- 20) Vedi nota 26.
- 21) Qualificata: voto superiore al 20 % - partecipazione al capitale superiore al 25 % a norma dell'ART 67 Tuir comma 1 lett. C) quando rappresenta complessivamente, nel caso che qui interessa una percentuale di diritti di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria superiore al 20% (o al 2% per le quotate) oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (o al 5% per le quotate).
Non qualificata: voto inferiore al 20 % - partecipazione al capitale inferiore al 25 % quando non soddisfi almeno uno dei due requisiti appena visti.
- 22) L'art 2 del DL 138/2011 ha introdotto a far data dal 1.1.2012 l'aliquota del 20 % quale imposta sostitutiva sulla tassazione del capital gain generato dalla cessione di partecipazioni non qualificate.

- 23)** Il comma 28 dell'art 2 DL 138/2011 consente a far data dal 1.1.2012 la deduzione delle minusvalenze per una quota del 62.5% del loro ammontare. Non sarà più consentita la compensazione integrale. Va precisato che a norma dell'art 68 comma 5 del Tuir se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore a quello delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza è portata in deduzione fino a concorrenza delle plusvalenze e degli altri redditi realizzati nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto.
- 24)** La capacità a generare ricavi richiede comunque la non applicabilità della pex (arg. ex lett c art 85 Tuir "diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'art 87").
- 25)** Si veda nota 48 per il dettaglio dei requisiti.
- 26)** Va però opportunamente fatta una precisazione. Non tutte le imprese individuali e le società di persone hanno l'obbligo di redazione del bilancio; solo quelle in contabilità ordinaria che redigono il bilancio potranno procedere alla classificazione tra attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie. L'esenzione parziale da pex, essendo obbligatoria la previa classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie potrà essere goduta pertanto solo dai citati soggetti che abbiano optato o siano obbligati alla contabilità ordinaria. (in tal senso Circ. n 36 del 4.8.2004; (MAURIZIO LEO in "Le imposte sui redditi nel testo unico" Tomo I Giuffrè Milano 2007 pagg 1104/1105). A tale conclusione si giunge inoltre argomentando dal combinato disposto degli artt 15 e 18 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600. Per i soggetti in contabilità semplificata pertanto le plusvalenze concorrono alla determinazione del reddito di impresa del cedente per intero. Per il passaggio al regime di contabilità ordinaria si veda Circ. 16.3.2005 n 10.
- 27)** Privati non imprenditori, privati imprenditori, e società.
- 28)** Ogni società ha la sua norma di riferimento. Il comune denominatore tra i vari tipi di società nella liquidazione della quota al socio receduto è il valore attuale del patrimonio netto, ovvero la determinazione del "valore effettivo" della quota. Infatti nella società di persone (art 2289 c.c.) al socio receduto deve essere liquidato il "valore della quota"; valore determinato sulla base di una situazione patrimoniale di riferimento: il valore della quota sarà pari alla corrispondente frazione dell'importo del patrimonio netto detenuto, compresa la quota di utile o perdita maturata nell'esercizio fino alla data del recesso. Nella società per azioni (art 2437-ter) si parla di valore di liquidazione delle azioni; per la sua determinazione è stato abbandonato il riferimento alla quota di patrimonio netto contabile prevedendo la possibilità di riferirsi al valore effettivo della partecipazione. Nella srl (art 2473 c.c.) infine si fa riferimento al valore di mercato della quota: lo statuto può offrire i criteri idonei ad ottenere una valutazione della partecipazione sulla scorta di quanto previsto per la spa.
- 29)** Poteva sorgere il dubbio se la tassazione delle cessioni di quote a titolo oneroso dipendente da un recesso potesse essere ritenuta tassabile a norma dell'art 47/7 comma. Il dubbio è stato chiarito dalle circolari n 26 del 16.6.2004 e n 52 del 10.12.2004: L'ART 47/7 comma si applica solo al recesso tipico.
- 30)** Tale prezzo non poteva essere oggetto di rivalutazione. Tale attività infatti può essere rilevante fiscalmente solo quando si produca un reddito diverso (nel caso di recesso atipico – cessione di quote a titolo oneroso). La rivalutazione non poteva e non può rilevare fiscalmente nel caso di recesso tipico visto che in tal caso si produce o un reddito di partecipazione (di impresa) oppure un reddito di capitali (dividendo).
- 31)** Il prezzo costituisce almeno come base il costo fiscale della partecipazione; ma andrebbe aumentato o ridotto ai fini del calcolo a norma di quanto disposto dall'art 47 Tuir stesso.
- 32)** Cosa avviene se non c'è un utile da recesso? Il legislatore tributario e la prassi non hanno regolamentato l'ipotesi inversa della "perdita da recesso" in capo al socio ossia quando le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci sono inferiori al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione annullata, si potrebbe pertanto sostenere che in tal caso per il socio non soggetto Ires che recede non si avrà alcuna rilevanza reddituale né positiva né negativa. In capo invece al soggetto Ires potrebbe verificarsi una rilevanza della minusvalenza derivante dalla differenza negativa (se positiva genera plusvalenza v. infra 5.1) tra somme distribuite a titolo di ripartizione di riserve di capitale e valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Tale differenza risulterà indeducibile se la partecipazione si qualifica per la pex (esenzione) e deducibile se la partecipazione non si qualifica per la esenzione.
- 33)** La problematica è stata oggetto della risoluzione Agenzia delle Entrate n 64 del 2008.
- 34)** (Tale operazione ha natura patrimoniale e non rileva fiscalmente) (FALSITTA cit. pag 149).
- 35)** In tal senso Direzione Regionale Emilia Romagna con nota 11489 del 6.3.2007.
- 36)** Infatti a seguito della liquidazione della partecipazione la società procederà all'annullamento della stessa e alla corrispondente riduzione delle eventuali riserve di utili e/o di capitali spettanti al socio.
- 37)** Si realizza quindi una nuova ricchezza da tassare (FALSITTA cit.pag 5). La differenza da recesso è una frazione del capitale economico della società, che normalmente risulta superiore al valore del patrimonio netto contabile.

- 38)** Che come visto è comune a tutti i soggetti.
- 39)** Soggetto persona fisica (non imprenditore) oppure una società di capitali, un soggetto persona fisica imprenditore che detenga la partecipazione come tale oppure una società di persone.
- 40)** Società di persone o da una società di capitali.
- 41)** Vedi sopra 2.2 par 3.
- 42)** In entrambi i casi l'eventuale plusvalenza è assoggettata a tassazione in base alla disciplina dei capital gains (artt 67 e 68 Tuir).
- 43)** Italia oggi del 2.11.2009 pag 22 v anche ABRITTA pagg 816 e seguenti.
- 44)** Recesso da impresa familiare. Una ipotesi diversa è quella trattata dalla Risoluzione n 176 del 28.4.2008 che tratta del recesso da una impresa familiare: le somme corrisposte a favore del familiare non assumono rilevanza reddituale e non configurano una categoria reddituale neanche ax art 20 Tuir. (le somme corrisposte non sono deducibili in quanto non inerenti all'impresa ma riferite a risoluzione di rapporti interni).
- 45)** Circ n 6 del 2006 E Ris n 64 del 2008.
- 46)** Circolare n 6 del 2006.
- 47)** Circolare n 6 del 2006.
- 48)** Va sottolineato che anche dopo i chiarimenti dell'agenzia taluni (G.REBECCA- F. SARTORI Risoluzione n 64 del 25 febbraio 2008. Aspetti fiscali del recesso da società di persone. In "il Fisco n 21 del 2008 pag 1) criticano tale posizione asserendo che si tratta comunque di un reddito di capitale) . La differenza sta nel calcolo diverso del reddito e nel momento di pagamento diverso. Se fosse reddito di capitale sarebbe operante il principio di cassa e non di competenza (ovvero il reddito sarebbe tassabile alla percezione e non al momento della maturazione del provento (FALSITTA cit pag 53).
- 49)** Circolare n 36 del 2004 par 5.3.
- 50)** Circolare n 26 del 2004 e circ. n 36 del 2004 pag 31.
- 51)** Va ricordato che la riforma del diritto tributario (d.lgs. 12.12.2003 n 344) ha formulato un nuovo assetto tra la fiscalità della società e la fiscalità dei soci. La tassazione del reddito avviene al momento della produzione e non all'atto della distribuzione. Ciò si evidenzia anche nella tassazione della cessione di quote.
- 52)** (La ritenuta avviene sull'ammontare della plusvalenza se il percipiente comunica il valore fiscale della partecipazione alla società erogante oppure sull'intero ammontare in caso contrario).
E' interessante sottolineare che a partire dal 1.1.2012, in quanto equiparata alla tassazione del dividendo, anche l'aliquota del reddito da recesso è elevata al 20 % . Al pari della tassazione del dividendo rileva il momento del pagamento a prescindere dalla data del recesso; in caso di recesso esercitato nel 2011 con liquidazione della quota nel 2012 la tassazione sarà quella vigente all'epoca della liquidazione e quindi del 20%.
- 53)** Circolare n 36 del 2004.
- 54)** Circolare n 36 del 2004.
- 55)** E anche attesa la natura del reddito che varia in base ai singoli componenti possiamo avere le due ipotesi che è opportuno che siano esplicitate nell'atto che formalizza il recesso.
- 56)** (Ciò si verifica sempre a prescindere dai requisiti di cui all'art 87 Tuir che invece devono ricorrere solo nel caso di distribuzione di riserve di capitale (circ n 36 del 2004 pag 30) (si veda in proposito il riferimento di cui all'art 87 Tuir comma 6 che richiama l'art 86 comma 5-*bis*) (Il regime è diverso solo per le srl che abbiano esercitato l'opzione per il regime di trasparenza fiscale in tal caso infatti non si avrà un dividendo tassabile perché gli utili sono stati già tassati in capo al socio).
- 57)** Lo scenario che emerge è quello desumibile dall'analisi congiunta degli artt.
47 - 1 comma Tuir che tratta delle riserve di utile.
47 - 5 comma Tuir che tratta delle riserve di capitale.
86 - comma 5-*bis* Tuir che tratta delle plusvalenze da recesso e da assegnazione (anche art 87 Tuir).
89 - 2 comma Tuir che tratta della distribuzione di utili con riferimento espresso anche alle ipotesi *ex art* 47 – 7 comma.
- 58)** Quali sono le riserve di capitale?
(per riserve di capitale devono intendersi (art 47 – comma 5) la riserva sovrapprezzo di emissione delle azioni o quote – riserva da interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote – riserva da versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale – riserva da saldi di rivalutazione monetaria) (circolare 36 del 2004) .

- 59)** I requisiti per beneficiare della participation exemption sono elencati nell'art 87 comma 1 lettere da a) a d). La pex non si applica alle persone fisiche ma solo ai soggetti titolari di reddito di impresa (anche persone fisiche imprenditori).
Rispetto ai requisiti quello più interessante, oltre alla - decorrenza temporale, alla iscrizione della partecipazione ceduta tra le immobilizzazioni finanziarie e la residenza fiscale della partecipata, quello più interessante è il - requisito dell'attività commerciale.
Il Fisco ha più volte mostrato la linea dura: la risoluzione n 226 del 2001 in particolare ha richiesto che l'impresa partecipata eserciti un'attività commerciale a pieno titolo (art 55 Tuir). Una società di mero godimento non è commerciale.
- 60)** Che concorrono alla formazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono percepiti in applicazione quindi del principio di cassa.
- 61)** (Società di capitali).
- 62)** Circolare n 26 del 2004.
- 63)** ABRITTA pag 1706.
- 64)** La differenza riguarda solo la misura dell'imposizione per la quale si rimanda a quanto disposto dagli articoli 59 (dividendi che corrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% del loro ammontare) e 58 comma 2 (plusvalenze che concorrono alla determinazione del reddito per intero oppure nella misura ridotta del 49,72% qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 87 1 comma del Tuir).
- 65)** Nella risoluzione citata (n 64 del 2008).
- 66)** Si tratta di una applicazione del principio di simmetria – dividendo tassabile equivale a costo deducibile.(RAFFAELLO LUPI Diritto Tributario Parte Generale ottava edizione Giuffrè Milano 2005 pag 88).
- 67)** ABRITTA pag 452.
- 68)** La sua deducibilità deriva dal principio di inerenza al regime di impresa del costo che si genera - si discute solo tra deduzione secca o in più esercizi (LUIGI LOVECCHIO *Il recesso del socio di società personale dopo il correttivo Ires* in Speciale Riforma Fiscale a cura D'Abruzzo e Salvatoris).
- 69)** La critica viene mossa (STEVANATO *"Il recesso da società di persone tra correttivi alla doppia imposizione e spunti per una revisione della disciplina"* in Dialoghi tributari n 3 del 2008 pagg 75 e segg) perché la deducibilità immediata della differenza da recesso, riferendosi la stessa ad eventi anche futuri non sarebbe giustificabile) Qualcuno inoltre ha sottolineato che la previsione della deducibilità per le sole società di persone può costituire argomento per pratiche elusive.(Maurizio Leo in *"Le imposte sui redditi nel testo unico"* Tomo I Giuffrè Milano 2007 pagg 838n e segg) .
- 70)** Dre Emilia nota cit.
- 71)** Di diverso avviso anche se con riferimento al solo aspetto contabile si è pronunciato il Consiglio Notarile di Firenze. Si è parlato di spiraglio per la deduzione del costo del recesso in capo alle srl: La somma corrisposta al socio receduto per la quota eccedente il valore nominale della partecipazione deve essere contabilizzata come perdita da rilevarsi nel conto economico della società. Sul piano fiscale ciò si traduce nella iscrizione di costi deducibili nella determinazione del reddito imponibile della società oggetto di recesso. Il Notariato toscano ritiene che il capitale sociale della società potrebbe essere ridotto in misura pari al valore nominale della quota appartenente al socio receduto e la eccedenza va imputata a conto economico come perdita da recesso. Non resta che augurarsi un nuovo intervento del fisco.
- 72)** Ipotesi diversa è quella relativa alla deducibilità degli interessi passivi relativi a mutuo contratto dalla società per liquidare la quota in capo al socio recedente. Si discute se l'art 96 Tuir abbia una portata tale da ritenere possibile la deduzione al solo ricorrere delle speciali regole in esso dettate.
- 73)** (LUIGI MAZZUOCOLO *"Assegnazione di beni ai soci: Trattamento delle minusvalenze"* in A6F n 12 del 1999 ag 9 e segg) come un fenomeno traslativo inerente i beni sociali. La dottrina si divide tra la tesi della assegnazione come atto a titolo oneroso e della assegnazione come atto a titolo gratuito o meglio "senza contropartita" per la società a fronte della decurtazione patrimoniale subita. In questa sede non interessa prendere posizione ma valutare le conseguenze della assegnazione di beni al socio receduto.
- 74)** Es. partecipazioni in altre società, immobili ecc.
- 75)** A norma dell'art 2743 cc L'assegnazione al socio receduto di un bene (immobile) di proprietà della s.r.l. determina una riduzione del patrimonio sociale che, qualora sia di importo superiore all'ammontare delle riserve disponibili, impone la riduzione del capitale sociale. Giova in tal senso anche l'analisi contabile:
Alla assegnazione del bene in natura quindi corrisponderà sempre una corrispondente operazione contabile sul capitale o sulle riserve. La semplice assegnazione se vista nell'ottica del recesso costituisce una modalità estintiva della obbligazione della società che deve liquidare il socio; nel contempo va vista come un credito

della società verso il socio. Nello specifico in capo alla società assegnante si va a maturare un credito derivante dall'assegnazione verso il socio che riceve il bene; tale credito può essere estinto/compensato in più modi:

-Distribuendo utili di esercizio -Ripartendo riserve di utili -Ripartendo riserve di capitale -Riducendo il capitale sociale. E' stato sottolineato che l'assegnazione dei beni ai soci deve effettuarsi solo attraverso uno degli istituti giuridicamente riconosciuti (ABRITTA pag 1678) sopra elencati.

Si discute solo se la presunzione dell'ordine di utilizzo delle varie riserve e fondi debba rispettare la presunzione ex art 47/1 comma.

76) Differenza tra società di capitali e società di persone:

Nelle società di capitali – modalità del recesso rispetto al capitale

Nella disciplina del recesso la scelta del legislatore è, infatti, chiara: in assenza di acquirenti all'interno della compagine sociale o al di fuori di essa, è consentito attingere dalle riserve disponibili per liquidare la quota del recedente. In caso di incapienza delle riserve disponibili, deve procedersi alla riduzione del capitale sociale. Se il capitale non risulterà sufficiente: si dovrà procedere per la liquidazione della società (per evitare la messa in liquidazione pertanto i soci rimanenti possono incrementare il patrimonio netto o mediante un aumento del capitale sociale o più semplicemente con versamenti a fondo perduto - tanto valeva allora acquistare le quote).

Nelle società di persone – modalità del recesso rispetto al capitale

Va sottolineato che come sappiamo l'art 2473 c.c. non opera per le società di persone, per le quali tra l'altro non opera il limite del capitale sociale (ABRITTA pag 452). Nelle società di persone a differenza delle società di capitali ove si fa riferimento alla capienza delle riserve di capitale netto (rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale art 2473 c.c.) invece il riferimento è la quota proporzionalmente spettante al socio receduto senza lo sbarramento del patrimonio netto arg ex art 2289 c.c) (si discute anche in tal caso della possibilità di finanziamenti esterni alla società).

77) Di seguito sono elencate le situazioni giuridiche da cui scaturiscono ipotesi di assegnazione di beni sociali: nella fase di liquidazione della società (sia essa -anticipata (ove ammessa considerando le norme a tutela dei creditori – artt 2491 c.c. 2 comma – acconti sulla liquidazione si veda l'art 2280 c.c. che vieta l'assegnazione anticipata nelle società di persone) o -a seguito dell'approvazione finale del piano di riparto) oppure ancora a seguito della riduzione reale del capitale sociale cui faccia seguito la restituzione in natura del capitale a tutti i soci, oppure più semplicemente in caso di distribuzione di utili in natura (Giuseppe Tinelli Commentario al testo Unico delle Imposte sui redditi" Cedam 2009 pag 372 che cita come fonte l'art 47 comma 1 Tuir). (ipotesi peraltro espressamente trattata nel comma 3 dell'art 47 Tuir)

Oppure mediante la riduzione reale targata: ovvero la riduzione reale del capitale con attribuzione di un bene ad un solo socio (ammessa con l'unanimità dei consensi e nel rispetto dei diritti dei creditori).

78) La nostra commissione studi di impresa suggerisce ad esempio di far sempre riferimento ad una perizia contabile.

Sul piano civilistico va osservato solo che le varie ipotesi di assegnazione di beni trovano un limite e una differenziazione di tipo quantitativo, a differenza della stessa vicenda valutata sul piano fiscale ove le stesse ipotesi di assegnazione subiscono la medesima imposizione. Infatti nel caso di riduzione reale del capitale (anche targata) il valore del bene assegnato non deve essere superiore al conferimento (art 2445 cc e art 2482cc) e dunque al valore nominale della sua partecipazione (anche per non incappare nel reato di cui all'art 2626 c.c. che vieta la restituzione dei conferimenti ai soci) e ciò in maniera inderogabile. (va segnalata tuttavia una teoria che consente l'attribuzione a un valore di mercato superiore al valore di bilancio con emersione di una plusvalenza). Invece nel caso di liquidazione con assegnazione di beni derivante da recesso la valorizzazione della quota porta ad un risultato in forza del quale l'ammontare della quota rimborsata (non solo se in natura) può superare il valore nominale di conferimento anzi normalmente lo supera come si argomenta ex art 2473cc. Del resto nel recesso anche lo strumento di tutela della opposizione dei creditori è solo eventuale. (non è invece derogabile nella riduzione reale) (quesito 130/2008)

79) Va tuttavia osservato che nel caso di assegnazione di beni immobili a differenza della vendita non sussiste l'obbligo di assoggettare a imposta l'autoconsumo di beni immobili per i quali non è stata detratta l'iva all'atto del relativo acquisto, come nel caso di acquisto presso un privato non soggetto d'imposta ai fini iva. (oppure nel caso di acquisto effettuato in data anteriore all'entrata in vigore dell'iva). Da tale previsione di non assoggettamento resta comunque escluso l'autoconsumo di beni immobili sui quali siano stati operati interventi di manutenzione o di recupero edilizio in relazione ai quali sia stata detratta la relativa imposta. Ris. N 28 /E III-T-36896 del 17 aprile 1998 in banca dati fiscoonline Si veda inoltre nello stesso senso Risoluzione 194 del 2002 su CNN Notizie del 21 giugno 2002 e risposta a Quesito 116-2009/T rel SUSANNA CANNIZZARO.

- Argomentando dall'art 1-bis Tariffa allegata al D.lgs. n 347/1990 (che si riferisce solo all'art 10 n 8-ter del D.P.R. 633/1972 si deve ritenere che l'imposta ipotecaria nel caso di specie sarebbe del 2% anziché del 3%.
- 80)** In caso di assegnazione di beni immobili per la relativa tassazione si rinvia all'art 10 nn 8-bis e 8-ter del D.P.R. 633 del 1972.
- 81)** (v cass 27439 del 18.11.2008).
- 82)** Per la determinazione del reddito in capo alla persona fisica o alla società riceve il bene in assegnazione o a seguito del recesso con liquidazione della quota in natura il discorso è quindi identico a quello già fatto in occasione del recesso tipico: è come nella liquidazione della quota in danaro.
- 83)** (ENRICO ZANETTI "Riflessi fiscali e contabili in capo alla società del recesso del socio" in "Pratica Contabile" n 5 del 2003 pag 5).
- 84)** Si rinvia al capitolo terzo.
- 85)** Le conclusioni cui si giunge nel testo valgono anche per le imprese individuali e per le società di persone per effetto dei rinvii di cui all'art 56 Tuir e art 65 Tuir.
- 86)** MAZZUOCOLO cit..
- 87)** Costituiscono reddito non solo i proventi conseguiti in danaro ma anche i proventi conseguiti in natura (beni o servizi). L'art 9 del Tuir comma 3 definisce il valore normale come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie.
Il criterio del valore normale viene in risalto non solo allorchè si tratta di esprimere monetariamente il valore di beni o servizi ma anche quando manca una contropartita in danaro (conferimento in società o assegnazione di beni)
- 88)** ZANETTI cit.
- 89)** (art 85 – comma 2) beni alla cui produzione e scambio è diretta l'attività di impresa)
- 90)** FALSITTA pag 322
- 91)** (Art 65 comma 1 e art 86 comma 1 lett c del Tuir) beni strumentali per l'esercizio dell'impresa diversi dai beni merce
- 92)** FALSITTA pag 322
- 93)** Va considerata anche la possibilità che gli amministratori della società possano optare per un cambio di regime fiscale a esempio mediante la "trasformazione" di un bene strumentale in bene merce
- 94)** (v FALSITTA cit. per assegnazione senza corrispettivo) Tale conclusione è confermata da una recente risoluzione dell'agenzia delle entrate (risoluzione 191 del 23 luglio 2009) che ha trattato la vicenda proprio con riferimento ad un caso di riduzione reale del capitale sociale cui faccia seguito l'attribuzione al socio unico di un cespite patrimoniale .
Nello specifico si è osservato che l'assegnazione dei beni ai soci non costituisce mai un'operazione fiscalmente neutrale. La risoluzione aggiunge che non essendo presente un corrispettivo in danaro o in natura che compensi l'uscita del bene dal patrimonio della società la "plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni": ai fini della determinazione del plusvalore occorre contrapporre all'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati al socio il valore normale dei beni stessi (valore di mercato in base all'art 9 del Tuir).
- 95)** C'è differenza tra valorizzazione della quota e valorizzazione del bene.
Infatti, per questa seconda ipotesi – liquidazione in natura – oltre al problema di "valorizzare la quota", dobbiamo "valorizzare il bene" che viene usato come mezzo di pagamento per estinguere il debito della società verso il socio.
Nel recesso il confronto va fatto da "quota" a "quota": la differenza tra valore della quota da liquidare (somma o valore normale dei beni) e costo fiscalmente riconosciuto della stessa costituirà - se positiva reddito per il socio e minusvalenza per la società e- se negativa perdita per il socio e plusvalenza per la società.
Mentre per determinare o meno una plusvalenza sull'immobile va fatto un confronto da immobile (con valore normale) a immobile (con valore fiscale).
Il comma 3 dell'art 86 Tuir quantifica le plusvalenze come differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
- 96)** Si rinvia a STUDIO CNN n 81/2009 T I trasferimenti aziendali questioni aperte Est. BASILAVECCHIA-NASTRI-PAPPA MONTEFORTE.
- 97)** Nella circolare n 54 del 19.06.2002.
- 98)** La definizione è DI MASSIMO BASILAVECCHIA in studio n 3 /2005 T Applicazione dell'imposta di registro in caso di "trasformazione" di società di persone in ditta individuale.

- 99)** (In tal senso risoluzione n 47 del 3.4.2006). Anche la circolare n 25 del 30.05.2005 giunge sostanzialmente alla medesima soluzione affermando che le ipocatastali sono autonome dal punto di vista impositivo. Mentre l'imposta di registro è dovuta per il trasferimento di ricchezza realizzato con l'atto tassato; le seconde sono correlate ai servizi resi ai fini della circolazione dei beni. Essendo autonome verranno corrisposte in misura proporzionale.
- 100)** Antonio Montesano "La continuazione dell'impresa sociale in forma individuale ai fini delle imposte d'atto" in IL FISCO n 27 del 9.7.2007.
- 101)** In tal senso ANGELO BUSANI "L'imposta di Registro" Ipsoa 2009 pag 492 nota 243.
- 102)** Thomas TASSANI "Scioglimento della società di persone e continuazione da parte del socio superstite: profili fiscali in Notariato 1/2010 pagg 87 e segg" e stesso autore "la trasformazione di società in impresa individuale tra riforma societaria e regimi fiscali" in Rassegna tributaria n 6 del 2005 pag 1933 e segg.
- 103)** Le motivazioni su cui si fonda tale ricostruzione, peraltro condivisibile sono relative innanzitutto alla riconosciuta ammissibilità della trasformazione da società di capitali in comunione di azienda. Se infatti oggi risulta ammissibile la trasformazione da società di capitali in comunione di azienda non si potrà non ritenere ammissibile anche la trasformazione da società di capitali in impresa individuale (quantunque non prevista dal codice). Alla stessa conclusione non si può non pervenire anche per le società di persone. Non si può infatti ritenere che il mancato riferimento anche al capo III e IV del titolo quinto del c.c. nell'art 2500-septies c.c. equivalga a una esclusione. Risulterebbero allora escluse tutte le trasformazioni non esplicitate come la trasformazione tra società di persone e quella tra società di capitali. Sul piano fiscale ciò si traduce in due considerazioni. La prima con riferimento alla imposizione indiretta. A norma dell'art 4 lett c del Tur l'operazione risulterà imponibile per l'imposta di registro con applicazione della imposta in misura fissa, anche in considerazione dell'assenza di effetti traslativi atteggiandosi la trasformazione come una modifica statutaria. Giova sottolineare che riguardo ai beni dell'impresa non risulterà applicabile il regime Iva in quanto a norma dell'art 2 comma 3 lett f D.P.R. 633 del 1972 sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta i "passaggi di beni in dipendenza di trasformazioni di società". La seconda considerazione è invece riguardo alle imposte dirette. L'operazione sarà ritenuta non plusvalente o meglio neutrale art 170 del Tuir purchè all'esito della trasformazione ricorrano i requisiti soggettivi, organizzativo e di commercialità che consentano di garantire l'applicazione del regime fiscale di impresa. In sostanza si potrà parlare di neutralità se si realizzerà la continuità del regime fiscale di impresa. Se la società che si trasforma rientra nel regime impositivo ex art 55 del Tuir così come la società che risulterà all'esito della trasformazione. Se dunque al soggetto trasformato sia possibile applicare il regime fiscale di impresa si realizzerà quella continuità che caratterizza la neutralità sul piano fiscale. Ciò tuttavia non significa che tutte le trasformazioni eterogenee siano neutrali sul piano della imposizione diretta. Infatti il venir meno dell'aspetto soggettivo oppure del requisito della commercialità a mente dell'art 171 Tuir genererà materia imponibile configurando ipotesi di destinazione a finalità estranee. Infatti l'unico caso che possa far emergere un reddito in caso di trasformazione è collegato alle sole ipotesi di trasformazione eterogenea all'esito della quale i beni vengano estromessi dal regime fiscale di impresa. Occorre che continui a sussistere il requisito della commercialità su cui si veda art 55 Tuir. Le imposte ipocatastali – in caso di presenza di beni immobili aziendali Nella trasformazione eterogenea. Con riferimento alla ipotesi di trasformazione eterogenea in impresa individuale la soluzione è quella che ritiene possibile l'applicazione delle relative imposte in misura fissa. La motivazione muove dal presupposto che la trasformazione di società con immobili non configura un trasferimento e quindi sarebbe applicabile l'art 10 comma 2 d.lgs. 31.10.1990 n 347. Posizione contraria del fisco. E' vero tuttavia che il Fisco con la citata risoluzione n. 47 del 2006 ha sostenuto che il fenomeno della continuazione dell'attività imprenditoriale da parte dell'unico socio nella forma dell'impresa individuale equivale a una trasformazione non in senso proprio ma in senso generico, in quanto si avrà comunque sempre lo scioglimento della società e la liquidazione della stessa. E' anche vero che di trasformazione eterogenea non si dovrebbe poter parlare quando l'ente risultante dalla trasformazione è una "comunione di azienda" che presuppone la permanenza di una pluralità di contitolari, così come secondo alcuni si dovrebbe poter parlare di trasformazione in senso proprio solo quando l'ente che risulterà sia distinto dalle persone fisiche che ne fanno parte. Mutata giustificazione sistematica della trasformazione. Tutto ciò però significherebbe non dare il giusto peso alla mutata giustificazione sistematica della disciplina codicistica della trasformazione. Quindi risulterà possibile parlare di conservazione funzionale dell'impresa. Per il fisco del resto nonostante le precisazioni dei citati documenti di prassi e nonostante l'art 20 del Tur che aleggia dietro le nuove applicazioni sarebbe difficile riqualificare diversamente la fattispecie negoziale.